



**COMUNE DI AGEROLA**  
PROVINCIA DI NAPOLI

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. **033** del Reg.

Data **31.10.2012**

**ALIQUOTE 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU –  
DETERMINAZIONE.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **18:30**, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	Mascolo Luca	X	
2	Ruocco Matteo	X	
3	Buonocore Andrea	X	
4	Acampora Salvatore	X	
5	Fusco Maurizio	X	
6	Avitabile Paolo	X	
7	Naclerio Tommaso	X	
8	Milo Regina		X
9	Mannini Giuseppe	X	
10	Panariello Giancarlo		X
11	Cuomo Giuseppe	X	
12	Florio Matteo	X	
13	Acampora Luigi	X	

Assegnati n° 13	Presenti n° 11
In carica n° 13	Assenti n° 02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Prof. Luca Mascolo nella sua qualità di Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Angelica Saggese.

**E' presente l'assessore Dott.ssa Giuseppina Mandara.**

La seduta è pubblica.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Si da atto che alle ore 18,45 è entrato in aula il consigliere Giancarlo Panariello.*

**Sindaco Prof Luca Mascolo:** questo argomento è strettamente correlato al precedente per cui è stato in parte già trattato; invito l'assessore Buonocore a relazionare.

**Vicesindaco Andrea Buonocore:** considerato il grave momento di crisi generale e nonostante i continui tagli imposti alla pubblica amministrazione, con grande sforzo e dopo una attenta analisi economica abbiamo fatto prevalere la nostra coscienza: non ce la siamo sentita di mettere le mani nelle tasche dei nostri concittadini e perciò abbiamo lasciato invariate le aliquote base dell'IMU. In questa dettagliata analisi economica fatta soprattutto con l'aiuto dell'ufficio ragioneria, abbiamo deciso, da una parte, di continuare a contenere e a comprimere sempre più, per quanto possibile, le spese per il mantenimento del livello dei servizi erogati da questo ente e, dall'altra, di essere sempre più attenti nel monitorare e sollecitare le entrate, cercando così di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Questo è il primo anno di introduzione dell'Imu e quindi non abbiamo una reale certezza del possibile gettito, per cui, nelle more dell'accertamento globale per l'anno 2012 del predetto gettito da IMU, chiediamo di confermare le aliquote base del tributo come riportato nella proposta di deliberazione che leggo (vedasi deliberato).

**Sindaco Prof Luca Mascolo:** se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto.

**Consigliere Matteo Florio:** su questo argomento il nostro gruppo si astiene.

**Consigliere Paolo Avitabile:** preannuncio voto favorevole del gruppo di maggioranza.

**Sindaco Prof Luca Mascolo:** vorrei solo aggiungere una cosa rispetto alla proposta di deliberazione agli atti; circa le detrazioni per l'abitazione principale, nelle premesse dell'atto ma non nel deliberato è riportata una specificazione, prevista espressamente dalla legge, che, se siete d'accordo, invito a ribadire anche nel testo del deliberato, e precisamente, "competete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Tale detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Tale detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. ... I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato in data odierna con propria deliberazione n. 32;

**ESAMINATA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 1 del D.M. del 2/08/2012 con il quale è stato prorogato al 31/10/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli siti nel Comune di Agerola sono esenti dall'imposta in quanto il Comune rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Agerola;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione

principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**CONSIDERATO che:**

- le risorse trasferite dallo Stato, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Agerola, hanno subito nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011;

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RITENUTO**, in considerazione del particolare momento di crisi finanziaria che colpisce le famiglie ed allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse mantenendo gli equilibri di bilancio, di contenere e comprimere la spesa corrente, garantendo al contempo la corretta gestione ed il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi erogati alla cittadinanza da questo Ente;

**CONSIDERATO** che tale logica consente, salve le eventuali modifiche imposte dallo Stato in seguito all'accertamento del gettito globale dell'IMU per l'anno 2012 tenuto conto delle aliquote base, di confermare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari al 0,76% (7,60 per mille);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari al 0,40% (4 per mille);

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, pari allo 0,20% (2 per mille);

**CONSIDERATO, altresì**, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. (...) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dai responsabili dei servizi competenti;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

**Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4** (Acampora Luigi, Cuomo, Florio e Panariello), resi per alzata di mano (*consiglieri presenti n. 12*);

## **D E L I B E R A**

- 1) **Stabilire**, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari al 0,76% (7,60 per mille);
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari al 0,40% (4 per mille);
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, pari allo 0,20% (2 per mille);
  
- 2) **Stabilire**, altresì, che sull'abitazione principale compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Tale detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;
  
- 3) **Trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Su proposta** del Sindaco-Presidente;

**Con voti favorevoli unanimi**, resi per alzata di mano (*consiglieri presenti e votanti n. 12*)

## **D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Luca Mascolo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott.ssa Angelica Saggese

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

**CHE** la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Agerola , lì 19 novembre 2012

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
f.to Teresa Cuomo

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

**Il Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

Agerola, lì 19 novembre 2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Angelica Saggese

- su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000);

Agerola, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Angelica Saggese

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, lì 19 novembre 2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Angelica Saggese